CAMERA DEI DEPUTATI N. 2523

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RODEGHIERO, BALOCCHI, FONTAN, MAGNABOSCO, ORESTE ROSSI

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Asiago

Presentata il 12 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La stagnante situazione dell'economia dell'Altopiano dei sette comuni sta coinvolgendo anche il settore turistico-culturale, il quale rappresenta una risorsa strategica per la zona.

È necessario, quindi, intraprendere adeguate misure per dotare le suddette località, di grande interesse storico, culturale, artistico, di quei servizi ed infrastrutture essenziali per rivitalizzare un settore trainante e riequilibrare anche qualitativamente il calo di presenze turistiche registratosi in questi ultimi anni.

L'apertura di una casa da gioco nel comune di Asiago, costituirebbe un adeguato strumento che permetterebbe di creare adeguate sinergie con settori « compatibili », che consentono di qualificare l'offerta turistico-culturale, la quale deve confrontarsi con le nuove realtà che si sono proposte nei paesi nostri confinanti.

Una casa da gioco rappresenta, certamente, una struttura fortemente promozionale per il turismo e un'adeguata sua localizzazione sarebbe trainante di un indotto importante per l'intera economia della zona: si pensi, ad esempio, agli enormi investimenti che, da recenti studi, sembrano essere stati compiuti in questo settore da una nazione giovane come la Slovenia.

In tutto il discorso un ruolo da non sottovalutare è giocato dall'aspetto, per così dire, finanziario della questione. L'apertura delle frontiere ha reso più facile gli spostamenti delle persone e, soprattutto, dei capitali, che consentono di rivitalizzare l'intera economia delle zone in cui si posizionano le case da gioco. Le risorse che verrebbero a crearsi potrebbero anche essere destinate ad investimenti di pubblica utilità, con notevoli ritorni anche per l'oc-

cupazione, sia in termini numerici, sia per le prospettive di « destagionalizzazione » del lavoro, ovvero di un cambiamento strutturale della peculiarità dell'occupazione in questo settore produttivo.

Noi siamo forti consumatori di servizi offerti dai casinò europei: è notorio il ricorso diffusissimo alle sale da gioco collocate in Paesi vicini, con una conseguente notevole esportazione di valuta che ha contribuito ad arricchire e potenziare l'offerta, già molto concorrenziale, delle località estere.

È necessario, in tal senso, riequilibrare la situazione e promuovere un'immagine concorrenziale e completa delle nostre località turistiche che consentirebbe di rivitalizzare il settore turistico, anche attraverso una regolamentazione che avvicini la nostra legislazione alla vigente normativa europea in materia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Asiago.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è concessa per le seguenti finalità:

a) garantire all'industria turistica ed ai settori indotti condizioni di parità rispetto a quelli degli altri stati membri dell'Unione europea;

b) contrastare il gioco d'azzardo clandestino;

c) finanziare iniziative, opere e servizi di primaria importanza;

d) realizzare importanti strutture ed infrastrutture indispensabili al rilancio dell'economia locale ed alla qualificazione dell'area turistica locale.

ART. 2.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Asiago.

2. L'esercizio può essere gestito direttamente dal comune, attraverso adeguate forme societarie, ovvero attraverso società o consorzi operanti in regime di concessione.

ART. 3.

1. Il comune di Asiago provvede ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'esercizio e la disciplina della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere tra l'altro:

a) disposizioni atte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità

pubblica, con particolare riferimento alla disciplina d'accesso alla casa da gioco, che e comunque vietato ai minori di anni 18, agli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici ed ai militari in servizio;

b) la specie ed i tipi di gioco che possono essere autorizzati; nella casa da gioco e comunque ammesso il gioco con le *slot-machine*;

c) un calendario per la disciplina dell'apertura, indicante espressamente i giorni in cui, per speciali ricorrenze e festivita, e fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari, necessarie cautele e i controlli utili per assicurare la corretta gestione amministrativa e la corretta risultanza delle gestioni da parte degli organi competenti;

e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che devono offrire il concessionario ed il personale addetto; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate all'articolo 4, degli importi stabiliti per la concessione, ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

f) ogni altra garanzia e cautela idonea ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco per le attività che vi si svolgono.

ART. 4.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti nel modo seguente:

a) il 50 per cento al comune di Asiago, con l'obbligo per l'amministrazione comu-

nale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificato;

b) il 30 per cento alla provincia di Vicenza, che ne destina l'importo alla realizzazione di adeguate infrastrutture atte a valorizzare il patrimonio turistico e culturale del territorio dell'altopiano dei sette comuni;

c) il 20 per cento alla regione Veneto che ne destina l'importo alla promozione dell'immagine turistica del proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 è effettuato dal comune di Asiago ogni anno entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio della casa da gioco.

ART. 5.

1. Alla casa da gioco di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 29, comma 1, della tariffa annessa dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 della *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

ART. 6.

1. Al servizio cassa della casa da gioco del comune di Asiago, si applicano le norme vigenti per le banche al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita, ed in particolare il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e la legge 17 febbraio 1992, n. 154, come modificati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.